



## **CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 20/2012**

### **MESSAGGIO RIGUARDANTE L'AGGIORNAMENTO IN BASE ALLA NUOVA LEGGE SUL CONSORZIAMENTO DEI COMUNI (LCCOM) DELLO STATUTO DEL CONSORZIO RACCOLTA RIFIUTI VALLEMAGGIA E DESIGNAZIONE DI UN DELEGATO COMUNALE E DI UN SUPPLENTE PER IL PERIODO 2013-2016**

Gentile Signora Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Il 22 febbraio 2010 il Gran Consiglio ha approvato la nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom). La Sezione degli enti locali ha informato i Municipi e le Delegazioni consortili, segnatamente con delle giornate informative, sui contenuti della nuova Legge e sulle disposizioni per l'aggiornamento degli statuti da attuare entro il 31 marzo 2012. Nel frattempo, riconosciuto di non poter rispettare questo termine, la Sezione degli enti locali ha autorizzato il mantenimento in vigore degli statuti e la permanenza in carica degli attuali organi consortili fino al 31 marzo 2013. Si auspica così che i nuovi legislativi dei Comuni consorziati, ritenuto che i Municipi della precedente legislatura hanno già avuto occasione di esprimere le proprie osservazioni, possano ratificare nelle rispettive Assemblee il rinnovo dello Statuto entro la primavera 2013.

La Delegazione consortile ha deciso di aggiornare lo Statuto sulla base del modello proposto dalla SEL per tutti i Consorzi, riprendendo fedelmente gli articoli imposti dalla nuova Legge, ed adattando gli articoli dello Statuto attuale.

I cambiamenti più importanti rispetto allo Statuto precedente si possono riassumere così:

- Abrogazione della Commissione della gestione
- Rappresentanza in Consiglio consortile di un solo membro per Comune, che però ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla popolazione.

Gli organi consortili risultano pertanto così composti:

- Il Consiglio consortile di 8 membri ed altrettanti supplenti eletti dai legislativi comunali su proposta dei rispettivi Municipi
- La Delegazione consortile di 5 membri nominata dal Consiglio consortile all'infuori di esso.

Dopo un esame preliminare da parte dei Municipi Consorziati, la Delegazione Consortile ha proposto i seguenti cambiamenti:

Considerate le osservazioni del Municipio di Cevio, si ritiene più equo che la ripartizione dei voti in Consiglio consortile sia applicata al criterio della proporzionalità in base agli abitanti equivalenti (AE) così come viene fatto per la ripartizione dei costi.

Si propone dunque la formulazione dell'art. 12 "Diritto di voto" come segue:

*I Comuni, e per essi il loro rappresentante, hanno diritto ad un numero di voti proporzionale alle rispettive popolazioni.*

*I voti da distribuire ai Comuni sono fissati in ragione di un voto ogni 300 abitanti equivalenti (residenti + pernottamenti turistici) o frazione superiore alla metà.*

*Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.*

*Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati.*

*La ripartizione dei voti è stabilita, all'inizio di ogni quadriennio, tenendo conto della popolazione equivalente precedente l'anno dell'elezione, secondo le statistiche ufficiali.*

La ripartizione dei costi e dei voti in Consiglio consortile è riassunta ad esempio nella seguente tabella:

Comune di	AR (2010)	AT (2010)	AR+AT = AE (2010)	Chiave di riparto dei costi in % base AE	Rappresentanti in Consiglio consortile	Voti in Consiglio consortile un voto ogni 300 AE
AVEGNO GORDEVIO	1372	207	1579	19.64%	1	5
BOSCO GURIN	48	154	202	2.51%	1	1
CAMPO VALLEMAGGIA	49	166	215	2.67%	1	1
CERENTINO	60	72	132	1.64%	1	1
CEVIO	1203	404	1607	19.99%	1	5
LAVIZZARA	535	440	975	12.13%	1	3
LINESCIO	48	46	94	1.17%	1	1
MAGGIA	2447	789	3236	40.25%	1	11
<b>TOTALE</b>	<b>5762</b>	<b>2278</b>	<b>8040</b>	<b>100.00%</b>	<b>8</b>	<b>28</b>

AR = abitanti residenti  
 AT = abitanti "turistici" (pernottamenti/360 giorni)  
 AE = abitanti equivalenti (AR + AT)

Sentite le osservazioni del Municipio di Campo Vallemaggia, la Delegazione consortile ha poi proposto di completare l'art. 29 Doppia tassazione dei domiciliati nel comprensorio come segue:

*“non è consentita la doppia tassazione dei domiciliati nel comprensorio consortile nel caso che essi siano proprietari o locatari di residenze secondarie in altri Comuni del comprensorio, adibite unicamente ad uso proprio e dei membri dell'economia domestica”.*

Lo statuto qui formulato riprende in molti punti lo statuto modello elaborato dalla SEL, una soluzione semplice che per rapporto allo statuto finora in vigore varia nei contenuti solo dove necessario. Lostesso è già stato sottoposto al Consiglio Consortile che ne ha dato la sua approvazione in data 19.09.2012.

**Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler risolvere:**

- 1. E' approvato l'adeguamento dello statuto del Consorzio Raccolta Rifiuti di Vallemaggia in base alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).**
- 2. Per il periodo 2013-2016 è designato quale delegato comunale nel Consorzio Rifiuti di Vallemaggia il Signor Aron Piezzi e quale supplente il Signor Gianni Francioni.**

*Con perfetta stima.*

PER IL MUNICIPIO:

*Il Sindaco:  
Aron Piezzi*

*Il Segretario:  
Luca Invernizzi*

# CONSORZIO RACCOLTA RIFIUTI VALLEMAGGIA

## STATUTO

### CAPITOLO I - GENERALITÀ

#### **Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati**

Con la denominazione di Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia è costituito tra tutti i Comuni del Distretto di Vallemaggia un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

#### **Art. 2 Scopo**

Il Consorzio organizza e gestisce la raccolta e lo smistamento dei rifiuti urbani e quelli ad essi assimilabili, in base a quanto prescritto dalle norme legali federali e cantonali in materia.

#### **Art. 3 Comprensorio e sede**

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.

La sede del Consorzio è stabilita nel Comune di Cevio.

#### **Art. 4 Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

### CAPITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

#### **Art. 5 Organi**

Gli organi del Consorzio sono:

A) il Consiglio consortile

B) la Delegazione consortile

#### **A) il Consiglio consortile**

#### **Art. 6 Composizione ed elezione**

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

#### **Art. 7 Competenze**

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade se non è utilizzato.

#### **Art. 8 Seduta costitutiva**

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

#### **Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile**

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h), i) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 10'000.-.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di fr. 30'000.-

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

#### **Art. 10 Funzionamento**

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

**Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi**

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

**Art. 12 Diritto di voto**

I Comuni, e per essi il loro rappresentante, hanno diritto ad un numero di voti proporzionale alle rispettive popolazioni.

I voti da distribuire ai Comuni sono fissati in ragione di un voto ogni 300 abitanti equivalenti (residenti + pernottamenti turistici) o frazione superiore alla metà.

Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati.

La ripartizione dei voti è stabilita, all'inizio di ogni quadriennio, tenendo conto della popolazione equivalente precedente l'anno dell'elezione, secondo le statistiche ufficiali.

**Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni**

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile, segnatamente i conti preventivi e consuntivi annuali, vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

**Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti**

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

**Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie**

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;

entro la fine del mese di dicembre per deliberare sui conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;

- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati con domanda scritta e motivata indicante gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

## **B) Delegazione consortile**

### **Art. 16 Composizione**

La Delegazione consortile si compone di cinque membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

### **Art. 17 Nomina della Delegazione**

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti.

Nella scelta dei membri della Delegazione il Consiglio consortile deve possibilmente tenere conto di criteri di esperienza, formazione, competenza e di un'equa rappresentanza regionale.

### **Art. 18 Presidente**

Presidente e Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

### **Art. 19 Competenze**

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;

- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
  - e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
  - f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 22;
  - g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive modifiche.
- Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

#### **Art. 20 Funzionamento**

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi e 116.

### **CAPITOLO III - TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO**

#### **Art. 21 Tenuta dei conti**

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

#### **Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno**

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 19.

#### **Art. 23 Conti preventivi**

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

**Art. 24 Conti consuntivi**

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

**CAPITOLO IV - FINANZIAMENTO**

**Art. 25 Finanziamento**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni
- b) i sussidi di enti pubblici
- c) l'imposizione di tasse e di contributi

**Art. 26 Quote di partecipazione dei Comuni**

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite come segue:

il totale dei costi di gestione, dedotti i sussidi, le tasse ed i contributi, sono suddivisi proporzionalmente al totale degli abitanti equivalenti (abitanti residenti + pernottamenti turistici) di ciascun Comune.

I dati relativi agli abitanti residenti ed ai pernottamenti turistici sono quelli pubblicati dall'Annuario statistico ufficiale e rispettivamente dall'Ente turistico di Vallemaggia per l'anno precedente l'esercizio in corso. Essi sono da aggiornare annualmente.

**Art. 27 Sussidi di enti pubblici**

Sono quelli versati dallo Stato previsti dalle diverse leggi e ordinanze. Al loro incasso provvede direttamente il Consorzio a beneficio, secondo i casi, del Comune interessato oppure compreso nel riparto dei costi di gestione corrente.

**Art. 28 Imposizione di tasse e di contributi**

Il Consorzio emette tasse unicamente:

- a) ai campeggi ufficiali,
- b) alle case di cura e agli istituti scolastici disponenti di contenitori propri,
- c) ai negozi, esercizi pubblici, industrie o artigiani disponenti di contenitori propri, previa autorizzazione da parte del Comune sede dell'utente.

La Delegazione consortile, se lo ritiene necessario, può richiedere contributi alle ditte di artigianato-commercio-industria per la consegna di rifiuti ingombranti e speciali.

Le tasse ed i contributi sono fissate dal regolamento che ne stabilisce le modalità.

I Comuni restano competenti per il prelievo delle tasse nei confronti delle categorie non citate alle lettere a) b) c)

**Art. 29 Doppia tassazione dei domiciliati nel comprensorio**

Non è consentita la doppia tassazione dei domiciliati nel comprensorio consortile nel caso che essi siano proprietari o locatari di residenze secondarie in altri Comuni del comprensorio, adibite unicamente ad uso proprio e dei membri dell'economia domestica.

**Art. 30 Contributo agli investimenti comunali**

I Comuni che contribuiscono alla diminuzione dei costi di trasporto dei rifiuti tramite adeguati investimenti, possono beneficiare di un contributo annuo all'investimento il cui ammontare è stabilito nel preventivo.

**CAPITOLO V - NORME VARIE**

**Art. 31 Segretario consortile e dipendenti**

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

**Art. 32 Diritto di firma**

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

**Art. 33 Scioglimento e liquidazione del Consorzio**

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti locali.